



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO	
N.	0950
Data	10.04.09

1

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 15 MARZO 1910

Il presente progetto di legge nasce dall'esigenza di far fronte alla grave ed annosa insufficienza di spazi per la sepoltura nelle strutture cimiteriali della Repubblica di San Marino, problema dovuto all'aumento della popolazione, alla durata perpetua delle concessioni dei loculi e, per alcuni cimiteri, all'impossibilità di ampliamento delle relative strutture.

La necessità di giungere al più presto ad una soluzione adeguata circa la carenza di spazi nelle strutture cimiteriali è fortemente avvertita dalla popolazione stessa.

In due occasioni nella precedente legislatura la I Commissione Consiliare Permanente ha preso in considerazione la cremazione e il superamento delle concessioni perpetue in riferimento ad un'Istanza d'Arengo, presentata in data 8 aprile 2007 e approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 luglio 2007, che chiedeva l'adozione di provvedimenti volti a favorire, anche attraverso incentivi economici, la pratica della cremazione.

In entrambe le riunioni fu espresso un orientamento unanime sui contenuti ora tradotti in questo progetto di legge. A tutt'oggi, infatti, nessun atto normativo prevede una durata per le concessioni dei loculi, pertanto il loro rilascio ha acquisito in via di fatto carattere perpetuo.

Pur consapevoli della delicatezza della materia che coinvolge la sensibilità della cittadinanza, si rende necessario introdurre un termine per le concessioni, in quanto gli interventi di ampliamento delle strutture cimiteriali non sono sempre possibili e non sarebbero comunque sufficienti, da soli, a risolvere il problema della carenza di loculi.

Il presente progetto di legge (art.1) introduce il carattere temporaneo per le concessioni di loculi e loculi ossari stipulate in data successiva all'entrata in vigore della legge, prevedendo altresì un termine per le concessioni già in essere.

La finalità di favorire la libera scelta della cremazione è tutelata da norme che rispettano la volontà del defunto e dei familiari circa il ricorso a tale pratica e la destinazione delle ceneri. La semplificazione della procedura consente al cittadino di evitare il procedimento di volontaria giurisdizione attualmente previsto, il quale si svolge innanzi al Commissario della Legge e richiede l'assistenza di un avvocato.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Il supporto dello Stato è garantito anche attraverso la previsione di un rimborso forfettario per le relative spese.

In attuazione del principio di libertà di culto sancito nella Legge 8 luglio 1974 n.59 – Dichiarazione dei Diritti del cittadino e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento sammarinese, all'interno dei cimiteri della Repubblica possono essere previste, con delibera del Congresso di Stato, aree riservate a professanti un culto diverso da quello cattolico: in tali aree è riconosciuto il diritto ad una sepoltura conforme alle prescrizioni della religione professata in vita dal defunto, purché tali modalità di sepoltura non costituiscano un pregiudizio alla sicurezza e alla salute delle persone, salvo nulla osta del Commissario della Legge (art.14).

Gli atti di concessione sono stipulati dall'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria, che provvede anche alla riscossione delle tariffe previste con delibera del Congresso di Stato (artt.2, 3 e 4). Le concessioni in uso di loculi vengono rilasciate, normalmente e salvo eccezioni, al momento del decesso e non possono essere oggetto di cessione tra privati (art.2).

La durata della concessione in uso di loculi individuali è fissata in 40 anni, fatta salva la possibilità per la famiglia del defunto di richiedere un ulteriore rinnovo decennale in caso di mancata mineralizzazione della salma. Per consentire la riduzione a resti mortali, al termine del rinnovo della concessione o in caso di mancata richiesta dello stesso, è prevista l'inumazione nel campo comune fino ad un periodo massimo di 5 anni; in alternativa, è possibile fare ricorso alla cremazione e le spese sostenute sono a carico dello Stato.

Il termine di durata delle concessioni in uso di loculi a più posti (art.3) è di 50 anni se i posti sono due, 80 anni se sono tre o più, fatti i salvi i dovuti rinnovi decennali fino ad un massimo di 50 anni dalla data del decesso.

Il progetto di legge favorisce il ricongiungimento familiare di salme, resti o ceneri di coniugi e parenti, anche operando un rinvio ad apposito Regolamento (art.2). A tal fine il coniuge, al momento del decesso del consorte (o del convivente in caso di comprovata unione di durata superiore ai 15 anni), può chiedere in concessione un loculo attiguo a quello del defunto. In questo caso, la concessione che decorre dalla richiesta può essere rinnovata, per consentire la mineralizzazione, fino ad un termine di 50 anni dal decesso del coniuge richiedente.

In caso di rinnovo sono dimezzate le tariffe per le concessioni di loculi individuali e di loculi a più posti.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Ipotesi di decadenza della concessione si verificano in caso di richiesta di estumulazione della salma da parte dei familiari del defunto e nel caso in cui, per il coniuge che in vita aveva chiesto il ricongiungimento familiare, si proceda a diversa sepoltura. Con l'estumulazione, per decadenza o ordinario decorso del termine, il loculo rientra nella disponibilità dell'Ecc.ma Camera e può essere oggetto di nuova concessione.

Allo scadere del termine della concessione, si procede all'estumulazione della salma (art.5) e alla riduzione a resti mortali, salvo completamento della mineralizzazione. I resti o le ceneri possono essere conservati nell'ossario comune, in altro loculo in disponibilità alla famiglia del defunto oppure in un loculo ossario rilasciato in concessione per 20 anni: tale termine può essere prorogato, se il loculo risulta utilizzato al momento del rinnovo, per ulteriori periodi di 20 anni (art.4). Al coniuge è consentito fare richiesta di un loculo ossario per le proprie spoglie, contestualmente alla richiesta in concessione di un loculo ossario per i resti mortali del coniuge defunto.

Si dà luogo a estumulazione straordinaria su disposizione dall'Autorità Giudiziaria oppure su richiesta dei familiari del defunto che intendono dare altra sepoltura alla salma in un cimitero fuori territorio o in altro cimitero della Repubblica: in questo caso è necessaria l'autorizzazione del Dirigente la Polizia Mortuaria, previo nulla osta del Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica e del Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa – Medicina Generale.

Per motivi igienico-sanitari, le estumulazioni non vengono eseguite da giugno a settembre, salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il progetto di legge detta una disciplina precisa ed articolata circa le modalità di ricorso alla pratica della cremazione e la destinazione delle ceneri.

La cremazione è consentita qualora il defunto abbia espresso la propria volontà in tal senso, tramite disposizione testamentaria o con dichiarazione effettuata in vita presso l'Ufficio di Stato Civile, e in caso di iscrizione ad associazioni riconosciute che prestano informazioni ed assistenza ai propri associati sulla scelta della cremazione.

In assenza di disposizioni del defunto di qualsiasi natura, si procede alla cremazione qualora sia stata espressa volontà in tal senso dal coniuge o, in assenza, dal familiare più prossimo o dalla maggioranza di parenti dello stesso grado. In caso di minori e persone interdette, la volontà di ricorrere alla cremazione deve essere manifestata dal legale rappresentante (art.6).



La richiesta di cremazione va presentata dal familiare del defunto, da persona da lui delegata, o dal legale rappresentante all'Ufficio di Stato Civile congiuntamente ad un certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato. La richiesta di cremazione viene autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, o da questi inoltrata al Commissario della Legge per il relativo nulla osta nel caso in cui non sia escluso il sospetto di morte per causa criminosa. Contestualmente all'autorizzazione, l'Ufficiale di Stato Civile prende atto della destinazione delle ceneri e dell'eventuale persona affidataria (art.7).

La persona che intende ricorrere alla cremazione deve rilasciare all'Ufficio di Stato Civile una dichiarazione nella quale indica la destinazione delle proprie ceneri e l'eventuale affidatario delle stesse (art.8).

Le ceneri vengono raccolte in apposita urna che può essere conservata in luoghi privati, tumulata o inumata nei cimiteri della Repubblica (art. 9).

La dispersione delle ceneri è consentita in apposite aree dei cimiteri, in natura o in luoghi privati, con le modalità e nei limiti che verranno individuati in apposito Regolamento.

Se l'affidatario preposto alla conservazione delle ceneri sia deceduto, assente o non accetti, l'urna viene tumulata o inumata all'interno del cimitero (art. 10).

Diversamente, in caso di dispersione delle ceneri, l'affidatario è individuato nel coniuge, in altro familiare del defunto, o in mancanza, nel personale autorizzato dall'Ufficio di Stato Civile (art. 10).

Al trasporto delle urne cinerarie non si applicano le misure igieniche precauzionali previste per il trasporto delle salme (art. 11).

All'interno dei cimiteri della Repubblica dovranno essere predisposti cinerari comuni destinati alla conservazione perpetua delle ceneri, qualora tale forma di dispersione sia stata specificamente richiesta ed anche nel caso in cui i familiari non abbiano indicato un'altra destinazione delle ceneri. In attesa della disponibilità di tali strutture, gli ossari comuni fungono anche da cinerari comuni (art. 12).

Per promuovere il ricorso alla pratica della cremazione è stato previsto un rimborso per le spese di cremazione pari a € 1.000,00, a favore del familiare dell'avente diritto alla sepoltura nei cimiteri della Repubblica, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuta cremazione (art. 13).



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Al fine di armonizzare il dettato del presente progetto di legge con la normativa penale, è modificato l'art. 263 del Codice Penale relativo al vilipendio di cadavere, legittimando la dispersione delle ceneri effettuata nelle modalità autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile.

Gli oneri derivanti da tale progetto di legge trovano copertura nel Capitolo 1.3.2490 "Fondo di intervento"(art. 16).

Considerate le gravose condizioni in cui si trovano i cimiteri di San Marino e l'urgenza di reperire nuovi spazi per la sepoltura, affinché l'Ecc.ma Camera torni ad avere disponibilità di loculi nel breve termine, si dovrà prevedere la decadenza delle concessioni in essere, qualora sia decorso un congruo numero di anni dal decesso o dalla data della concessione, o immediatamente se il loculo è inutilizzato. (art. 17).

Per rispettare la sensibilità di chi ha perso i propri cari, la I Commissione Consiliare Permanente ha considerato varie soluzioni di decadenza graduale delle concessioni in essere. La regolamentazione da applicare in concreto è rinviata ad apposito Decreto Delegato, che sarà adottato in seguito ad un censimento delle concessioni e delle condizioni di occupazione dei loculi. Tale ricognizione ha lo scopo di reperire tutte le informazioni utili all'individuazione della soluzione più adeguata, nonché di consentire agli Uffici competenti di organizzare i lavori e di predisporre gli spazi necessari alla conservazione dei resti mortali delle salme.

Il Decreto Delegato rispetterà i principi di gradualità e risalenza previsti dalla legge, ma se il Consiglio Grande e Generale vorrà disporre ulteriori vincoli per la decadenza delle concessioni in essere, si ritiene vi siano ampie possibilità di condivisione alla luce dei lavori della Commissione sopra citata.

Considerata la particolare emergenza in cui versa attualmente la Repubblica, situazione alla quale si è giunti a causa della mancanza di interventi tempestivi in materia, si confida che il Consiglio Grande e Generale voglia accogliere con favore il testo allegato.

San Marino, 10 aprile 2009/1708 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO DI STATO E CAPITALI	
PROTOCOLLO	
N.	0950
Data	10.04.09

**PROGETTO DI LEGGE DI MODIFICA
AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 15 MARZO 1910**

Art. 1 – Finalità

1. Al fine di assicurare la sepoltura nei cimiteri della Repubblica, nella forma della tumulazione, a tutti coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art.32 della Legge 15 marzo 1910 – Regolamento di Polizia Mortuaria, le concessioni in uso dei loculi e dei loculi ossari sono a tempo determinato.
2. Con la presente legge vengono altresì dettate norme che disciplinano il ricorso alla pratica della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la destinazione delle ceneri.
3. Lo Stato, in attuazione del principio della libertà di culto sancito nella Legge 8 luglio 1974 n.59 – Dichiarazione dei diritti del cittadino e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, consente il ricorso a pratiche di sepoltura conformi alla religione professata in vita dal defunto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al successivo art.14.

Art. 2 – Concessione dei loculi individuali, rinnovo e decadenza

1. Le concessioni in uso di loculi individuali situati nei cimiteri della Repubblica, sono rilasciate per la durata di 40 anni.
2. I loculi vengono dati in concessione al momento del decesso, salvo quanto disposto dai successivi commi.
3. L'Ufficiale di Stato Civile è autorizzato a cedere in uso un ulteriore loculo attiguo al precedente al coniuge superstite del defunto che ne faccia contestuale richiesta.
4. Analoga facoltà è riconosciuta al convivente more uxorio in caso di convivenza durata ininterrottamente per quindici anni e comprovata dallo stato di famiglia o, in mancanza di certificazioni anagrafiche, da un atto di notorietà.
5. Con apposito Regolamento verranno emanate le disposizioni che consentono il ricongiungimento familiare delle salme, dei resti o delle ceneri di coniugi e di parenti in linea retta di I grado e collaterale entro il II grado.
6. La concessione non può in alcun modo né a qualsiasi titolo essere oggetto di cessione tra privati.
7. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria è delegato alla stipula degli atti di concessione di cui ai precedenti commi e riscuote le tariffe fissate con delibera del Congresso di Stato.
8. Qualora al termine della concessione in uso di loculo individuale il processo di mineralizzazione delle salme non sia ancora completato, la concessione potrà essere rinnovata su richiesta dei familiari per altri 10 anni.

U